SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 agosto 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Portici e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Portici (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Portici (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di Portici (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 luglio 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da dieci consiglieri personalmente e da altri tre componenti per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 luglio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Portici (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Esposito.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Abano Terme (Padova) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con l'elezione del sindaco e di sedici membri;

Considerato, altresì, che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di Abano Terme (Padova) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con l'elezione del sindaco e di sedici consiglieri.

A seguito della sospensione del sindaco, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, con decreto del Prefetto di Padova del 24 giugno 2016 è stato nominato un commissario ex art. 19 del regio decreto 3 aprile 1934, n. 383, con i poteri del sindaco e della giunta, per una durata corrispondente alla sospensione della carica.

Nel comune si è ora venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti, per effetto delle dimissioni rassegnate con atti separati da dieci consiglieri, acquisite al protocollo dell'ente nei giorni 7 e 8 luglio 2016.

Conseguentemente, il consiglio comunale si è ridotto a sei componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il Prefetto di Padova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 luglio 2016 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Abano Terme (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Aversa.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Borghetto Santo Spirito (Savona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Santonastaso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito (Savona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 luglio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 luglio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Santonastaso.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Mercato San Severino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mercato San Severino (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, negligendo così a precisi adempimenti previsti dalla legge, aventi carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visti gli artt. 227, comma 2-*bis*, e 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato, quest'ultimo, con decreti del Ministro dell'interno in data 28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016;

Considerato che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 entro i termini di legge, si applica la procedura prevista dall'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Considerato, altresì, che, in applicazione delle citate disposizioni, il prefetto di Salerno ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mercato San Severino (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Fulvia Zinno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mercato San Severino (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

La scadenza del termine del 30 aprile 2016 per l'adozione dei predetti documenti contabili, prevista dagli artt. 227, comma 2-*bis*, e 151, comma 1, del TUOEL, quest'ultimo modificato, con DD.MM. 28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, con note del 27 maggio 2016, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, in data 30 giugno 2016, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva dei due documenti contabili, e, conseguentemente, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett.) c, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 6 luglio 2016, la sospensione, con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione dei suddetti documenti contabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mercato San Severino (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Fulvia Zinno.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 agosto 2016.

Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Il MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-*sexies* del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/UE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, sul sistema di accoglienza territoriale, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di presentazione da parte degli enti locali di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, delle domande di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-*septies* del medesimo decreto-legge, anche in deroga al limita dell'80% di cui al comma 2 dell'art. 1-*sexies* citato, nonché l'individuazione delle linee guida per la predisposizione dei servizi di accoglienza da assicurare da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2015, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2015, con cui è stato indetto un avviso per la presentazione di progetti di accoglienza con scadenza nell'anno 2017;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2015, ed in data 30 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2013, con cui sono stati indetti gli avvisi per la presentazione di progetti di accoglienza, entrambi con scadenza nell'anno 2016;

Ravvisata l'esigenza di favorire la rete degli enti locali che erogano i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria, anche attraverso la maggiore stabilità di progetti già avviati, nonché la semplificazione del procedimento di accesso ai finanziamenti;

Ritenuto di dover adeguare le linee guida per la presentazione dei progetti di accoglienza e per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servi dell'asilo in precedenza emanate, in modo da renderle conformi alle previsioni del presente decreto;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario previsto dall'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 1-*sexies* del medesimo decreto-legge.

Art. 2.
Accesso ai finanziamenti

1. Per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli enti locali di cui all'art. 1-*sexies* del medesimo decreto-legge presentano entro il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte progettuali relative all'attivazione dei servizi di accoglienza al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Le proposte progettuali hanno durata triennale, sono valutate dalla commissione di cui al comma 2 e, ove ammissibili, sono inserite in apposite graduatorie predisposte periodicamente, secondo le linee guida di cui all'art. 3.

2. Presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è istituita, con provvedimento del capo Dipartimento

per le libertà civili e l'immigrazione, la commissione per la valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 e per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di cui al comma 3, composta dal Direttore centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di presidente, da un dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI), un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle regioni.

Per il presidente ed ogni componente sono nominati uno più supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Nella valutazione delle proposte la commissione si attiene alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3. La partecipazione alle sedute della commissione è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura. Per le attività connesse alla valutazione delle domande, la commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. L'ente locale che ha presentato un progetto ammesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del progetto, può fare domanda al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la prosecuzione delle attività nel triennio successivo. Il progetto è ammesso al finanziamento secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'art. 3, salva la revoca dello stesso disposta ai sensi delle medesime linee guida.

4. Per i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 e per quelli autorizzati alla prosecuzione per il triennio successivo ai sensi del comma 3, il Ministro dell'interno con proprio decreto procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, anche in deroga al limite dell'80% previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il decreto di ripartizione delle risorse è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche al fine del termine per l'attivazione dei servizi di accoglienza.

Art. 3.

Approvazione delle linee guida

1. Sono approvate le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'art. 1, riportate nell'allegato al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti le modalità di redazione e trasmissione delle proposte progettuali, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 2, per l'ammissione alla prosecuzione dei progetti in scadenza, per la determinazione del sostegno finanziario, nonché l'individuazione dei servizi da assicurare e la previsione di eventuali sanzioni per la violazione delle prescrizioni sui servizi di accoglienza.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima attuazione del presente decreto gli enti locali di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo con scadenza nell'anno 2016 , di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed al decreto ministeriale 27 aprile 2015, e quelli con scadenza 2017, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2015, sono autorizzati alla prosecuzione del progetto per il triennio successivo, previa domanda da presentare al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017, salva la revoca del progetto disposta dalla Commissione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base delle previsioni delle linee guida. Il Ministro dell'interno con proprio decreto procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, anche in deroga al limite dell'80% previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il decreto di ripartizione delle risorse è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche al fine del termine per l'attivazione dei servizi di accoglienza.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1579

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Parte I - Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizio dell'asilo

Capo I - Criteri per la presentazione della domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizio dell'asilo

Capo II - Criteri di presentazione delle domande di prosecuzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 del decreto

Capo III - Disposizioni generali

Capo IV - Criteri per il cofinanziamento

Parte II - Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR

Art. 1.
Oggetto

1. Le presenti linee guida sono emanate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

a) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

b) «Commissione»: la Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto che approva le presenti linee guida;

c) «Domanda»: l'istanza presentata dall'ente locale per l'accesso al contributo del FNPSA o per la prosecuzione dell'attività;

d) «Decreto»: decreto ministeriale di approvazione delle presenti linee guida;

e) «Dipartimento»: il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

f) «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

g) «Enti locali»: gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

h) «Firma elettronica»: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

i) «Firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;

j) «Fondo/FNPSA»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

k) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

l) «Servizio centrale»: istituito ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e affidato con convenzione ad ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani);

m) «Manuale SPRAR»: Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale;

n) «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR»: criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

o) «Posta elettronica certificata»: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con gli effetti di cui all'art. 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

p) «Piano finanziario preventivo/PFP»: il piano previsionale delle spese da sostenere annualmente per il progetto, formulato sul modello apposito e da allegare obbligatoriamente alla domanda.

PARTE I

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO

Art. 3.
Servizi di accoglienza

1. I servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto delle presenti linee guida.

2. Gli enti locali proponenti richiedono un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei seguenti destinatari:

a) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare;

b) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, , nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;

c) minori stranieri non accompagnati/msna. I servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II delle presenti linee guida.

3. Le modalità di presentazione della domanda di accesso e della domanda di prosecuzione del progetto con le risorse del Fondo sono indicate nei capi seguenti.

Capo I

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO

Art. 4.
Presentazione della domanda

1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto presentano domanda di finanziamento per i servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 3 delle presenti linee guida, secondo il modello di domanda e i relativi modelli predisposti dal Dipartimento, pubblicati sui siti del Dipartimento e dello SPRAR.

2. Ogni ente locale, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di destinatari indicati nell'art. 3 delle presenti linee guida. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto, per la medesima tipologia, è ammessa alla valutazione quella pervenuta per prima.

3. Le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo.

4. Le domande presentate ai sensi dell'art. 4, relative ai progetti con scadenza nell'anno 2016, possono essere presentate entro il 30 ottobre 2016.

Art. 5.
Durata degli interventi

1. La durata degli interventi di accoglienza integrata è triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del ministro di cui all'art. 2, comma 4, del decreto.

2. Il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata.

Art. 6.
Enti attuatori

1. Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata indicati dalle presenti linee guida l'ente locale proponente può avvalersi di uno o più enti attuatori, secondo quanto indicato al capo III.

Art. 7.
Capacità ricettiva dei servizi di accoglienza

1. I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari di cui all'art. 3 assicurano una disponibilità non inferiore a dieci posti. La capacità recettiva in ciascuna struttura di accoglienza non può, di norma, superare i sessanta posti e, in ogni caso, deve evitare eccessive concentrazioni.

2. All'assegnazione dei posti provvede direttamente la Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, che li può eventualmente destinare a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate. Gli enti locali che presentano domanda di contributo possono destinare una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti complessivi disponibili per l'accoglienza delle persone presenti sul proprio territorio appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 delle presenti linee guida, previo nulla osta del Servizio centrale.

Art. 8.
Domanda di accesso al finanziamento

1. A pena di inammissibilità, la domanda di accesso al finanziamento è presentata esclusivamente mediante accesso al sito internet predisposto dal Dipartimento libertà civili e immigrazione (https://fnasilo.dlci.interno.it), compilando i modelli di cui al successivo comma 4.

2. Non sono ammessi invii cartacei della domanda di contributo e della documentazione allegata, né altre forme di presentazione.

3. Con la presentazione della domanda l'ente proponente si impegna al rispetto di quanto previsto nelle presenti linee guida.

4. Ai fini della presentazione della domanda è richiesta la seguente documentazione:

a) domanda di contributo firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ente locale (modello *A)*;

b) piano finanziario preventivo e relativa relazione di cofinanziamento redatti ai sensi di quanto previsto nei capi III e IV delle presenti linee guida (modello *C)*;

c) relazione di cofinanziamento, redatta in conformità a quanto previsto nel capo IV delle presenti linee guida;

d) scheda/e descrittiva della struttura/e, corredata/e: da planimetria, almeno 5 fotografie (esterno; camera; servizio igienico; sala comune; cucina) (modello *B)*;

e) relazione dell'ufficio tecnico comunale, o da questi asseverata qualora prodotta da soggetto privato, per ogni unità immobiliare indicata nella domanda. In caso di comprovati motivi che impediscono la produzione del documento tecnico al momento della presentazione della domanda, l'ente locale aggiudicatario del finanziamento deve provvedervi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di cui all'art. 2, comma 4, del decreto. Per le strutture destinate all'accoglienza dei msna deve essere prodotta autorizzazione al funzionamento/accreditamento in base alla normativa regionale e nazionale laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'idoneità delle strutture (modello B1);

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ente attuatore (modello B2);

h) lettere di adesione di eventuali enti locali non appartenenti all'ente proponente di cui all'art. 4 delle presenti linee guida che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza.

Art. 9.
Modalità di presentazione della domanda

1. Per l'accesso al sito internet (https://fnasilo.dlci.interno.it) predisposto dal Dipartimento libertà civili e immigrazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti proponenti debbono uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:

a) Posta elettronica certificata: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, i soggetti proponenti hanno l'obbligo di dotarsi nell'ambito della partecipazione al presente avviso pubblico di una casella di Posta elettronica certificata - PEC. Al fine dell'attivazione della PEC, il richiedente deve fare richiesta a un gestore autorizzato al rilascio della stessa;

b) Firma digitale: al fine di permettere l'identificazione in modo certo dei firmatari delle domande di contributo, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve farne richiesta al gestore autorizzato.

2. Per l'utilizzo del sito internet (https://fnasilo.dlci.interno.it) predisposto dal Ministero dell'interno, i soggetti proponenti debbono preliminarmente registrarsi allo stesso. A tal fine, è necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. La procedura di registrazione al sito è completamente on line.

3. Usando le credenziali (login e password) fornite in fase di registrazione, i soggetti proponenti registrati accedono ad un'area riservata nella quale potranno:

a) compilare i modelli della documentazione indicata nell'art. 8;

b) caricare tutti i modelli richiesti in formato elettronico; i tipi di allegati accettati sono: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .p7m, .tif, .jpg, .txt , .odt, .ods, .rtf. Si sottolinea la necessità che tutti gli allegati forniti, in particolare quelli prodotti tramite scanner siano completi e leggibili in tutte le loro parti;

c) generare il file, in formato pdf, contenente la domanda di contributo, comprensivo dei suindicati modelli da scaricare e firmare digitalmente;

d) caricare il file «domanda di contributo» (con estensione .pdf o .p7m) firmato digitalmente e inviare la domanda.

4. L'avvenuto positivo invio della domanda viene attestato esclusivamente da una ricevuta inviata automaticamente dal sistema informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal soggetto proponente in fase di registrazione. La data e l'ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata di ricevuta faranno fede quale istante di inoltro della domanda all'amministrazione ai fini del riscontro del rispetto del termine. In subordine farà comunque fede l'orario di ricezione riportato nel sistema informatico.

Art. 10.
Cause di inammissibilità

1. Sono inammissibili:

a) le domande presentate da soggetti, in forma singola o associata, diversi da quelli indicati dall'art. 4 delle presenti linee guida;

b) le domande prive di firma digitale o sottoscritte con firme digitali difformi da quelle definite all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, delle presenti linee guida;

c) le domande presentate secondo modalità differenti da quelle indicate all'art. 10 delle presenti linee guida o redatte su formulari non conformi ai modelli predisposti dal Dipartimento;

d) una seconda domanda di contributo per la medesima tipologia di destinatari dei servizi di accoglienza presentata da un ente locale, anche se in forma associata.

Art. 11.
Cause di esclusione

1. Sono escluse dalla valutazione le domande di contributo:

a) che non prevedono l'attuazione di servizi di accoglienza integrata indicati dalle presenti linee guida e/o rivolti a tipologie di destinatari diverse da quelle previste dalla medesime linee guida;

b) rispetto alle quali l'ente locale proponente non abbia prodotto i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla Commissione entro il termine perentorio indicato nella richiesta.

2. Sono escluse dal finanziamento, salvo differimento concesso dalla Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, le domande di contributo:

a) i cui relativi servizi non siano attivati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di cui all'art. 2 del decreto;

b) per i progetti autorizzati ai lavori di adeguamento delle strutture che non vengono ultimati entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro di cui all'art. 2 del decreto.

Art. 12.
Punteggi per la formazione delle graduatorie

1. La Commissione elabora le graduatorie di cui all'art. 17 in base ai seguenti criteri e sub-criteri:

Criteri di valutazione	**Sottocriteri**	**Punteggio (min-max)**
Qualità della proposta progettuale	Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività / servizi richiesti dalle presenti linee guida	0-6
	Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari	0-4
	Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale	0-4
	Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto la domanda di contributo.	0-9
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza materiale del budget rispetto la domanda di contributo.	0-3
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di inserimento socio economico abitativo rispetto la domanda di contributo	0-6
Totale criterio "Qualità della proposta progettuale"		**max 32**
Organizzazione delle attività progettuali	Modalità organizzative e operative previste per l'attuazione degli interventi	0-4
	Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto	0-3
	Concretezza dei risultati attesi	0-3
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **Accoglienza materiale**	0-4
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **Mediazione linguistico-culturale**	0-4
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **Orientamento e accesso ai servizi del territorio**	0-4
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo**	0-4
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo**	0-4
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale**	0-4
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **Orientamento e accompagnamento legale**	0-4
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di **Tutela psico-socio-sanitaria**	0-4
Totale criterio "Organizzazione delle attività progettuali"		**max 42**
Struttura/e di accoglienza	Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio	0-4
	Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva	0-4
	Presenza e disponibilità di spazi comuni	0-4
	Distribuzione di posti letto per singole stanze	0-4
Totale criterio "Struttura/e di accoglienza"		**max 16**
Gruppo di lavoro	Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare	0-5
	Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto	0-5
Totale criterio "Equipe multidisciplinare"		**max 10**
Punteggio massimo		**max 100**
Punteggio aggiuntivo secondo quanto previsto dal comma 2		0-10
Punteggio massimo totale		**max 110**

2. Per i progetti presentati dagli enti locali siti in regioni con un basso numero di progetti attivi la Commissione può attribuire un punteggio aggiuntivo da 1 a 10 secondo parametri predeterminati dalla stessa Commissione sulla base della percentuale di partecipazione degli enti locali allo SPRAR in ambito regionale.

3. In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria l'ente locale che ha presentato per primo la domanda.

Art. 13.
Modalità e limiti di assegnazione del finanziamento

1. I progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione sono finanziati nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 60 punti, sulla base dei criteri indicati all'art. 12 delle presenti linee guida.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 sono finanziati progressivamente in base alla disponibilità finanziaria, a scorrimento secondo l'ordine di graduatoria; laddove vi siano enti locali ammessi ma non finanziati per indisponibilità di risorse del Fondo si tiene conto della maggiore anzianità di pubblicazione della graduatoria.

Capo II

CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROSECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, E DELL'ART. 4 DEL DECRETO

Art. 14.
Domanda di prosecuzione

1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 3, del decreto presentano domanda di prosecuzione per ciascun progetto di cui sono titolari, secondo il modello di domanda e i relativi modelli allegati resi disponibili sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. La domanda è firmata elettronicamente dal legale rappresentante dell'ente titolare e presentata entro e non oltre i sei mesi precedenti la scadenza del finanziamento triennale.

2. Con la domanda si chiede la prosecuzione del progetto già attivo e si allega il relativo piano finanziario preventivo redatto secondo il modello disponibile sui siti del Dipartimento e dello SPRAR che tiene conto:

a) della necessità di mantenere invariato il numero dei posti autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto;

b) della entità in termini percentuali del contributo, riconosciuto a valere sul FNPSA, di cui ai capi III e IV delle presenti linee guida;

c) del mantenimento del coefficiente del personale, come autorizzato per il triennio precedente.

3. Gli enti locali di cui all'art. 4 del decreto, nel presentare domanda di prosecuzione tengono conto di quanto previsto dal precedente comma 2 nonché:

a) della possibilità di comprendere nel Piano finanziario preventivo i posti aggiuntivi attivi e autorizzati. A tal fine il costo complessivo del progetto deve comprendere il costo ammesso al finanziamento, cui si aggiunge il costo annuale dei posti aggiuntivi autorizzati;

b) della necessità di allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo nella voce del PFP «I - Spese per l'integrazione». Tale percentuale non può comprendere l'eventuale cofinanziamento;

c) della necessità che ciascun ente locale si avvalga di un Revisore indipendente ai sensi del capo III delle presenti linee guida.

4. Gli enti locali non autorizzati alla prosecuzione del progetto possono presentare nuova domanda ai sensi del capo I delle presenti linee guida.

Art. 15.
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di prosecuzione deve essere presentata esclusivamente tramite il sito internet (https://fnasilo.dlci.interno.it) predisposto dal Dipartimento libertà civili e immigrazione con le modalità indicate nel precedente art. 9 compilando e inviando i modelli richiesti per la specifica procedura:

a) domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ente locale (modello *D)*;

b) piano finanziario preventivo e relativa relazione di cofinanziamento redatti ai sensi di quanto previsto nei capi III e IV delle presenti linee guida (modello *C)*;

c) relazione di cofinanziamento, redatta in conformità a quanto previsto nel capo IV delle presenti linee guida.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16.
Commissione per la valutazione e verifica delle proposte progettuali

1. La Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto può, per comprovate esigenze dettate dal numero di enti locali interessati, attivare una o più sottocommissioni composte dai componenti supplenti nominati ai sensi del medesimo art. 2.

2. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La Commissione, nel corso della valutazione, può chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e/o integrazioni documentali. Le richieste sono effettuate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'ente locale al momento della presentazione della domanda.

4. Nel caso in cui le risorse del Fondo subiscono una riduzione finanziaria o mutano le esigenze in termini di accoglienza, il contributo viene ridotto, da parte della Commissione tramite riduzione di posti, in misura proporzionale a tutti i progetti.

Art. 17.
Valutazione delle proposte progettuali di cui al capo I

1. La Commissione può chiedere variazioni della capacità ricettiva in base alle risorse finanziarie disponibili e/o alle necessità di accoglienza nazionali e/o alle caratteristiche del territorio di riferimento nonché delle strutture di accoglienza.

2. La Commissione può stabilire il costo massimo di progetto, fissato in base alla totalità delle domande pervenute e/o chiedere rimodulazioni del progetto e del relativo piano finanziario; si riserva altresì di acquisire elementi quali-quantitativi di contesto al fine di stabilire i parametri del costo massimo del progetto, determinato sulla base dei principi amministrativi di coerenza, economicità e efficienza dei servizi dedicati, nonché sulla specificità dei servizi.

3. All'esito dell'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto la Commissione assegna i punteggi in relazione alle singole categorie di destinatari di cui all'art. 3, comma 2, delle presenti linee guida e forma con cadenza semestrale le relative graduatorie ai fini della emanazione del decreto di cui 2, comma 4.

Art. 18.
Verifica delle domande di prosecuzione di cui al capo II

1. Ai fini della autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di accoglienza, la Commissione, acquisita la domanda, verifica l'adeguatezza del PFP e della documentazione prodotta per ciascun progetto per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nelle more della verifica, gli enti titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone già prese in carico.

3. La Commissione può non autorizzare la prosecuzione dei progetti degli enti locali che hanno riportato penalità durante il triennio precedente.

4. La Commissione, ultimata la verifica, predispone l'elenco dei progetti ammessi alla prosecuzione per il triennio successivo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di assegnazione delle risorse del Fondo.

5. Nel caso di mancata autorizzazione alla prosecuzione, la Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al trasferimento delle persone ancora in accoglienza e fornisce le indicazioni circa i tempi e le modalità di chiusura del progetto nonché le procedure per il riconoscimento o la restituzione degli eventuali accreditamenti di risorse non ancora spese.

Art. 19.
Piano finanziario preventivo

1. Gli enti locali, di cui ai capi I e II presentano il Piano finanziario preventivo e la relazione di cofinanziamento tenendo conto delle spese ammissibili di cui al Manuale unico di rendicontazione, nonché un cofinanziamento da parte degli enti nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto.

Art. 20.
Requisiti delle strutture

1. Gli enti locali si avvalgono di strutture:

a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;

b) pienamente e immediatamente fruibili;

c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nonché, nel caso di strutture per minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate come previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per l'accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;

e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

2. All'atto di presentazione della domanda l'ente locale è tenuto a produrre una relazione dell'ufficio tecnico per ogni unità immobiliare indicata nella dichiarazione sostitutiva e descritta nella/e scheda/e strutture, prodotte ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-*bis*), delle presenti linee guida. In caso di comprovati motivi che impediscano la produzione del predetto documento tecnico nei tempi previsti, l'ente locale aggiudicatario del finanziamento dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto. In caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, l'ente locale proponente, deve produrre copia dell'autorizzazione e/o accreditamento delle strutture individuate.

Art. 21.
Enti attuatori

1. Per la realizzazione dei servizi descritti dalle presenti linee guida l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.

2. Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché, nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti.

3. Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio — fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente — indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto.

4. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori.

5. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

6. È data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 22.
Variazioni del servizio di accoglienza finanziato

1. I servizi indicati nelle domande di contributo ammesse al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni.

2. Previa apposita domanda, la Direzione centrale, acquisito il parere del Servizio centrale, autorizza l'ente locale alla variazione dell'ente attuatore per scadenza naturale della convenzione stipulata o per altre causa di estinzione anticipata della stessa.

3. La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza corredata della documentazione dei cui all'art. 8, comma 4, lettere *d), e)* ed *f)*, delle presenti linee guida è presentata alla Direzione centrale che, acquisito il parere del Servizio centrale, comunica l'eventuale nulla osta.

4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio centrale, non può pregiudicare la continuazione e la qualità dei servizi offerti, e deve obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». La macro voce «Integrazione» di detto piano finanziario preventivo non può subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nella domanda di contributo approvata.

5. La richiesta di variazione del numero dei posti complessivi del progetto è presentata alla Direzione centrale che, acquisito il parere del Servizio centrale, autorizza la variazione.

6. Le variazioni apportate senza la prevista autorizzazione comportano l'applicazione dei punteggi di penalità di cui all'art. 27 delle presenti linee guida.

Art. 23.
Piano finanziario preventivo e costi dei servizi

1. Il piano finanziario deve essere redatto in conformità al modello di «Piano finanziario preventivo» tenendo conto delle spese ammissibili e dei limiti di cui al «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR».

2. L'ente locale è tenuto a presentare il piano finanziario, che avrà valore per ognuna delle annualità del triennio finanziato, fatta salva la possibilità di rimodulazione così come previsto «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR».

3. Nel redigere il «Piano finanziario preventivo» si dovranno allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo nella voce «I - Spese per l'integrazione»; non potendosi ricomprendere in detta percentuale l'eventuale cofinanziamento.

4. Gli enti locali che presentano domanda di finanziamento ai sensi del capo I delle presenti linee guida possono imputare i costi di adegua-

mento delle strutture. La misura di tale intervento non può superare il 3,33% del costo annuo complessivo, a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento.

5. I lavori di adeguamento di cui al punto precedente devono essere ultimati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse del Fondo, che ha valore di notifica.

6. Gli enti locali che presentano domanda di prosecuzione di erogazione dei servizi di accoglienza integrata (accreditamento) in conformità con quanto previsto dal capo II, non possono imputare costi di adeguamento delle strutture se non a seguito di specifica autorizzazione da parte della Direzione centrale, sentito il parere del Servizio centrale.

Art. 24.
Costi inammissibili

1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi.

2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali o comunitarie.

3. Non sono ammissibili a carico della quota di contributo del FNPSA le valorizzazioni di beni, servizi o personale.

4. È vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.

Art. 25.
Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale è presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con le modalità indicate nel «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». Il rendiconto deve essere conforme al Piano finanziario preventivo originario o rimodulato successivamente, come previsto all'art. 3, comma 3. L'ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

2. L'ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

3. L'incarico di revisione può essere affidato a:

a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno);

b) società di servizi o di revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di servizi o di revisione.

4. L'ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia e annuale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, redatta anche sulla base degli esiti delle procedure di integrazione, compresa quella linguistica, e sul grado di adesione in termini numerici agli altri servizi erogati.

5. L'ente locale ha l'obbligo di inviare, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di tutta la documentazione di supporto, comprendente tra l'altro il numero delle prestazioni erogate, nelle modalità che verranno stabilite e comunicate dal Servizio centrale. Le scansioni sono accompagnate da dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a firma di un responsabile dell'ente locale, attestante il fatto che le stesse sono copia conforme dei documenti originari.

6. L'ente locale ha l'obbligo di rispettare tutte le previsioni normative in materia di tracciabilità e pubblicità dell'intervento con particolare riguardo, ma non esclusivamente, a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 24/2004 in merito al Codice unico di progetto, e dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla parte sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

7. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto del Servizio centrale, dispone verifiche e ispezioni sui servizi degli enti locali assegnatari del contributo.

Art. 26.
Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio non sono automaticamente acquisite all'ente locale assegnatario. L'utilizzazione delle stesse può avvenire solo previa autorizzazione della Direzione centrale, fino a esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo, ovvero restituite secondo le modalità indicate dalla Direzione centrale.

Art. 27.
Revoca del contributo

1. All'atto dell'assegnazione del contributo per l'avvio dei progetti o per la prosecuzione degli stessi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo/annuale di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella riportata in calce al presente articolo, a seguito della accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle presenti linee guida.

2. Per ogni inosservanza accertata viene inviato all'ente locale un avviso da parte della Direzione centrale, con l'invito a ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio.

3. La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore centrale, in misura proporzionale all'entità dell'inosservanza accertata.

4. La revoca parziale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. Nello specifico è prevista una decurtazione pari alle seguenti percentuali del contributo assegnato al netto del cofinanziamento:

punti di penalità	percentuale di decurtazione
8	5%
9	7%
10	9%
11	11%
12	13%
13	15%

La revoca totale del contributo può essere disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi.

5. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'ente locale secondo le modalità contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore centrale.

TABELLA PENALITÀ

	Motivi per applicazione penalità	**Decurtazione punteggio**	**Criteri**
1	Mancato rispetto della percentuale di posti destinati al Sistema di Protezione indicata nella domanda di contributo	4 punti	
2	Interruzione, anche parziale e senza giustificato motivo, dei servizi	Da 4 punti a 10 punti	**4 punti** fino a 10 giorni di interruzione dei servizi; **6 punti** dall'undicesimo al trentesimo giorno di interruzione **10 punti** dal trentunesimo giorno e oltre;
3	Mancata attivazione e/o mancato utilizzo di posti di accoglienza in misura superiore al 30% della capienza ricettiva complessiva, per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni**.**	5 punti	
4	Mancato aggiornamento della Banca Dati gestita dal Servizio Centrale e/o non veridicità delle informazioni inserite.	A partire da 2 punti	**2 punti** per un mancato aggiornamento (emerso a seguito di visita di monitoraggio o di controlli a campione); **ulteriori** 2 punti per un secondo mancato aggiornamento; **ulteriori 4 punti** per ogni successivo mancato aggiornamento;
5	Mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati e/o mancata applicazione di quanto previsto dalle linee guida, anche in termini di standard qualitativi e quantitativi	Da 4 punti a 14 punti	**4 punti** in caso di mancata corrispondenza che non inficia i servizi minimi garantiti previsti dalle linee guida, ma indebolisce l'impianto progettuale e gli standard di accoglienza integrata; **8 punti** in caso di mancata corrispondenza che inficia uno o più servizi minimi garantiti previsti dalle linee guida; **bh 14** in caso di mancata corrispondenza che fa venire meno l'intero impianto progettuale e gli standard di accoglienza integrata
6	Erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza.	14 punti	
7	Gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale ovvero della Prefettura.	14 punti	
8	Variazione dell'ente attuatore, senza la preventiva autorizzazone .	10 punti	

9	Variazione della struttura e sua localizzazione senza la preventiva autorizzazione .	A partire da 2 punti	**2 punti** per variazione di struttura in assenza di preventiva autorizzazione; **ulteriori 2 punti** per una seconda mancata autorizzazione; **ulteriori 4 punti** per ogni successiva mancata autorizzazione
10	**Ritardo nella presentazione dei documenti al Servizio Centrale**		
10.a	Ritardo di oltre due mesi rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualtià precedente	Da 4 punti a 14 punti	**Punti 4** nel caso di ritardo da 1 a 30 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 8** nel caso di ritardo da 31 a 60 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 10** nel caso di ritardo da 61 a 90 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 14** nel caso di ritardo superiore ai 91 giorni eccedenti i due mesi
10.b	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie relative a ciascuno anno di attività.	2 punti	
10.c	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a ciascun anno di attività.	4 punti	
10.d	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle schede semestrali di monitoraggio relative ai servizi erogati.	2 punti	
11	Stipula della convenzione tra ente locale ed eventuale ente attuatore con un ritardo di oltre sessanta giorni a partire dalla data del Decreto del Ministro che approva le graduatorie nel caso di convenzione pluriennale, o con un ritardo di 30 giorni dalla data di cessazione della convenzione precedente.	4 punti	
12	Ritardo nel trasferimento dei fondi ministeriali dall'ente locale all'eventuale ente attuatore, a partire dalla data di accredito da parte del Ministero dell'Interno nel conto dell'istituto tesoriere dell'ente locale. I punti di penalità verranno applicati ad ogni tranche di accredito e cioè ogni qualvolta il Ministero eroga i fondi, anche parzialmente, all'ente locale.	Da 2 punti a 4 punti	2 punti per un ritardo che va da 61 a 90 giorni 4 punti per un ritardo superiore a 91 giorni

Capo IV

CRITERI PER IL COFINANZIAMENTO

Art. 28.
Cofinanziamento

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'ente locale può essere apportato sia dallo stesso ente locale oppure dall'eventuale ente attuatore o anche da enti locali partners indicati nella domanda di contributo e dei quali sia allegata la formale lettera di partnernariato/adesione.

Il cofinanziamento può consistere nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o nella disponibilità di denaro e deve essere dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a cui viene destinato, evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto di seguito indicato, i criteri e i metodi di valorizzazione che contribuiscono alla sua determinazione.

Macrovoce P - Nel caso di cofinanziamento mediante personale dell'ente locale o dell'eventuale ente attuatore o partner stabilmente impiegato nel progetto, dovrà essere indicato, per ciascuna unità, la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto per ciascuna unità di personale.

Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari: in quanto tali non rappresentano un costo né per l'ente locale, né per l'eventuale ente attuatore e pertanto non possono essere valorizzati.

Microvoci L1, L2 - Nel caso di cofinanziamento mediante opere di ristrutturazione (vedi art. 15, comma 2 del decreto ministeriale di cui il presente allegato è parte integrante) e manutenzione ordinaria degli immobili dovrà essere prodotto il relativo preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo.

Microvoce L3 - Nel caso sia prevista la stipula di un contratto di locazione degli immobili si dovrà inviare il contratto stesso, se già stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo d'affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva del locatore).

Qualora la valorizzazione della voce «affitto locali» avvenisse attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprietà dell'ente locale o dell'ente attuatore o di altri partner o anche di altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sarà la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'ufficio tecnico dell'ente locale nel caso di immobili di proprietà dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso di immobili di proprietà di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati.

Nel caso di immobili non di proprietà dell'ente locale proponente, la perizia di stima predisposta dal tecnico professionalmente abilitato dovrà essere obbligatoriamente asseverata con giuramento. Se la struttura risultasse essere di proprietà di un soggetto terzo privato, è necessario produrre la cessione a uso gratuito dell'immobile all'ente locale o all'ente attuatore.

Microvoce L4 - Nel caso di cofinanziamento della voce «pulizia locali e relativi materiali» deve essere indicata la modalità di svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse già contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere specificato il costo complessivo del contratto e l'eventuale parziale applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con l'indicazione dell'importo parziale complessivo da imputare al progetto stesso.

Se invece il servizio venisse contrattualizzato *ad hoc* e riguardasse unicamente il progetto territoriale di accoglienza, va indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare. In questa microvoce può essere altresì imputato il cofinanziamento relativo all'acquisto dei materiali qualora il servizio venga effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2.

Microvoce L5 - Nel caso di cofinanziamento della voce «utenze delle strutture d'accoglienza» dovrà essere allegato un dettaglio delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal responsabile di progetto per l'ente locale e per la valorizzazione dovrà essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i progetti di prima presentazione e comunque anche per quelli che hanno già presentato domande negli anni precedenti senza essere stati mai ammessi al finanziamento il criterio di stima si atterrà a riscontri oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle strutture da asservire.

Microvoci B1, B2 - Qualora vengano cofinanziate le voci contrassegnate con i codici B1 e B2 è necessario allegare l'elenco dei beni di cui verrà imputato il noleggio o il leasing con il preventivo del rispettivo costo se non esiste già il contratto.

Se invece il contratto è già in essere è necessario allegare la copia dello stesso con l'indicazione della quota di cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto.

Nel caso invece che si voglia procedere all'acquisto *ex novo*, è necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui costo, se inferiore a 516,00 euro verrà considerato interamente imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovrà essere valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale.

Non è possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche dell'asilo.

A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni precedentemente acquisiti dall'ente locale, dall'ente attuatore o partner, bisognerà allegare la relativa fattura d'acquisto e inoltre sarà necessario allegare la dichiarazione dell'ente cui la fattura stessa è intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari.

Microvoci G1, G2, G3 - Il cofinanziamento di tali voci comporta necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei beneficiari sulla base dei prezzi di mercato e della quantità (per il vitto e gli effetti letterecci), mentre per le spese per la salute ci si dovrà limitare a un'indicazione di massima dell'importo in denaro da impegnare.

Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse alternative (banco alimentare, etc.), mentre per gli effetti letterecci è necessario allegare un preventivo d'acquisto che specifichi le quantità e il prezzo unitario di ciascun pezzo.

Microvoce G4 - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'ente locale, ente attuatore o partner, sarà necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento (costo del singolo biglietto o dell'abbonamento fornito, misura del cofinanziamento che potrebbe essere anche parziale).

Microvoce G5 - Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per esempio, si dovrà indicare il criterio di calcolo utilizzato indicando il costo mensile *ad personam* del servizio di mensa, dell'autobus per il trasporto degli alunni, dell'asilo nido, dell'attività di doposcuola, etc. per il numero dei beneficiari dei servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati.

Per l'acquisto di libri invece è necessario allegare preventivo base per la scuola elementare o per la scuola media.

Microvoce G6 - In questo caso sarà necessario soltanto indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potrà essere solo in denaro.

Microvoci G7, I1 - Nel caso di cofinanziamento della voce «alfabetizzazione» o della voce «corsi di formazione professionali» vanno indicate le modalità del servizio, specificando se esso viene messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne specializzate, anche pubbliche.

In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi, tenendo conto delle peculiarità che sono insite nelle due differenti modalità di esecuzione del servizio.

Macrovoci S, T - Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si dovrà comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.

Microvoce I2 - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione è necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio.

Microvoci I3, I4 e I5 - Trattandosi di spese che si collegano direttamente al processo di uscita dei beneficiari dal progetto per agevolarne la sistemazione abitativa (I3 ed I4) o comunque per assicurare loro piccole risorse finanziarie (I5), nel caso di uscita senza individuazione di un progetto specifico, la modalità di cofinanziamento si sostanzia nella previsioni di importi in denaro da impegnare per il pagamento di canoni di locazione anticipati oppure per l'acquisto di mobili e arredi e infine per la costituzione di liquidità da spendere nei primi giorni d'uscita dal progetto.

Il tutto secondo quanto previsto dal Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR.

Microvoce I6 - Nel caso di cofinanziamento di questa micro voce è necessario specificare anche genericamente la natura degli interventi previsti e il relativo preventivo di spesa da impegnare, anche sulla base di precedenti esperienze, in particolare per i progetti che da anni accedono al contributo.

Microvoci A1 e A2 - Il cofinanziamento di tali microvoci è strettamente legato alle occasioni di partecipazione agli eventi previsti. Per i trasporti pubblici la previsione è proporzionale al numero di risorse stabilmente impiegate e al costo unitario di abbonamenti, biglietti etc., che chiaramente deve essere alla base del conteggio preventivo.

Microvoce A3 - Vale anche per questa microvoce il criterio proporzionale enunciato in quella precedente, anche se in questo caso è il numero dei beneficiari a essere assunto come parametro.

Dovranno essere allegati, per le spese assicurative, i preventivi di spesa delle assicurazioni per infortuni e responsabilità civile dei beneficiari.

Per le fototessere e le schede telefoniche internazionali si farà riferimento ai costi di mercato e chiaramente al numero dei beneficiari da accogliere.

Microvoce A4 - Questa specifica voce, proprio perché non preventivamente definibile, poco si presta ad essere cofinanziata. Tuttavia, per fare un esempio, il costo della fidejussione che l'ente locale potrebbe richiedere all'eventuale ente attuatore è facilmente prevedibile e quindi di conseguenza agevolmente cofinanziabile. L'imprevedibilità delle spese potrebbe essere cofinanziata altresì con un «fondo spese impreviste» che, eventualmente, sulla base delle risultanze annuali, potrebbe essere aumentato, diminuito o eventualmente azzerato in occasione della rimodulazione di novembre del Piano finanziario preventivo.

Nel caso che venga cofinanziato il costo del rilascio o del rinnovo dei permessi di soggiorno i preventivi sono strettamente riferibili al numero dei beneficiari e al costo della documentazione burocratica (marche etc.).

Microvoci Ci1 e Ci2 - Il costo delle spese telefoniche e di carburante imputate come cofinanziamento dovrà essere parametrato rispettivamente al numero di telefoni e automezzi messi a disposizione del progetto durante l'anno. In particolare per i progetti già finanziati negli anni precedenti sarà necessario riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa.

Microvoce Ci3 - Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce è necessario indicare il fabbisogno annuale presunto, che può riferirsi a un preventivo di minima rilasciato da un fornitore, il cui importo, se se ne ravviserà la necessità, potrà essere adeguato in occasione della rimodulazione di novembre del Piano finanziario preventivo.

Microvoce Ci4 - Qualora si volesse cofinanziare le spese di essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle attività del progetto, bisognerà allegare i preventivi per l'acquisto, il noleggio o il leasing di mobili e arredi e la previsione di spesa relativa all'affitto e alle utenze, anche in quota parte, come indicato alla microvoce L5.

Per l'eventuale valorizzazione, invece, di locali messi a disposizione gratuitamente a uso ufficio valgono le regole già indicate in L3 per le perizie di stima del virtuale canone annuo di locazione.

Scheda descrittiva del cofinanziamento

Modello Macrovoce P

Nome e Cognome	Mansione	Previsione di ore a progetto	Costo orario	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce L1, L2

Indirizzo Struttura	Tipologia intervento	Costo annuo a progetto (*)

(*) allegare i preventivi di spesa

Modello Macrovoce L3

Dati proprietario struttura	Indirizzo Struttura	Tipologia documento allegato(*)	Costo annuo a progetto

(*) oltre la richiesta planimetria, si indichi se si allega la perizia tecnica dell'Ufficio tecnico comunale ovvero la perizia di stima giurata

Modello Macrovoce L4

Dati ditta contratto pulizia (*)	Percentuale di utilizzo a progetto	Costo annuo a progetto (*)

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto

Modello Macrovoce L5

Tipologia di utenza	Costo previsto mensile	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce B1 e B2

Tipologia di beni acquistati o noleggiati (*)	Costo previsto totale	Costo annuo a progetto

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto

Modello Macrovoce G1, G2, G3 e G5

Tipologia di beni acquistati (*)	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto

Modello Macrovoce G4

Tipo viaggi previsti	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce G6

Pocket Money previsto	Quantità previste	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce G7

Tipologia di servizi acquistati (*)	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione

Modello Macrovoce S, T

Tipologia di consulenze acquistate	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce I1

Tipologia di servizi acquistati (*)	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione

Modello Macrovoce I2

Tipologia di spesa (rimborso, assicurazione, ecc)	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce I3, I4, I5

Tipologia di spesa (contributo canoni, acquisto mobili, ecc)	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce I6

Natura degli interventi	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce A1

Numero trasferte previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce A2 e A3

Tipologia di spesa(*)	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

(*) allegare preventivi ove richiesto

Modello Macrovoce A4

Tipologia di spesa	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce Ci1, Ci2, Ci3 e Ci4

Tipologia di beni o servizi acquistati (*)	Quantità previste	Costo unitario previsto	Costo annuo a progetto

PARTE II

LINEE GUIDA PER I SERVIZI
DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELLO SPRAR

Art. 29.
Obiettivo del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti.

2. In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di protezione le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e integrazione anziché meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

3. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR è un'accoglienza integrata.

Art. 30.
Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti

1. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

2. L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

mediazione linguistico-culturale;

accoglienza materiale;

orientamento e accesso ai servizi del territorio;

insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;

formazione e riqualificazione professionale;

orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

orientamento e accompagnamento legale;

tutela psico-socio-sanitaria.

3. Ai destinatari delle misure di accoglienza è rilasciato a cura dell'ente gestore un tesserino di riconoscimento, recante anche l'indicazione della struttura di accoglienza, secondo il formato e le modalità indicate nel Manuale di cui al punto successivo.

4. Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: http://www.sprar.it).

Art. 31.
Servizi minimi garantiti

1. MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione — sia linguistica (interpretariato), che culturale — tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

2. ACCOGLIENZA MATERIALE.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;

erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR;

rispettare la normativa vigente in materia di accoglienza dei minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

3. ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;

facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR;

garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;

garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;

garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;

garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;

orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

4. FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (*curriculum vitae*, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);

orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;

facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

5. ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);

facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità — permanenti o temporanee — lo richiedano.

6. ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO ABITATIVO.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;

favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità — permanenti o temporanee — lo richiedano.

7. ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO SOCIALE.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);

costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);

promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

8. ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;

garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio;

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;

garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori;

garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;

garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

9. TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;

garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;

costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;

costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

10. Nel caso di beneficiari con disagio mentale e/o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;

programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda.

11. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

12. Nel caso di beneficiari minori con particolari fragilità, attivare tutte le misure specialistiche più idonee per gestire tali fragilità, in modo da assicurare un'effettiva protezione e tutela, attraverso il coinvolgimento di figure professionali altamente specializzate:

medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria;

infermieri, operatori OSS, OSA;

ogni altra figura professionale idonea a trattare le specificità di ciascun caso.

Pertanto l'ente locale è tenuto al potenziamento e consolidamento della rete locale, per la gestione di tali casi, attraverso uno stretto raccordo con tutti gli attori di riferimento:

dipartimento di salute mentale e relativo servizio di neuropsichiatria infantile;

strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici;

strutture sanitarie specialistiche di tipo medico-sanitario-diagnostico.

13. Nel caso in cui il minore sia stato segnalato con una specifica diagnosi della struttura di prima accoglienza o da altra struttura dovrà essere acquisita la relativa documentazione. In tal caso, l'equipe che prende in carico il minore deve raccordarsi con la struttura di provenienza per l'acquisizione di tutte le informazioni utili a dare continuità agli interventi avviati.

Art. 32.
Aggiornamento e gestione della banca dati

1. Gli enti locali hanno l'obbligo di:

registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;

inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;

aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni;

richiedere le proroghe dell'accoglienza;

inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;

aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e *fax)* entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it.

2. A cura della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, sono periodicamente inviati alle regioni i dati aggregati relativi al numero dei progetti finanziati e al numero di persone accolte.

Art. 33.
Equipe multidiscliplinare

1. Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SPRAR. È necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;

garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;

nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari;

nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.

Art. 34.
Strutture di accoglienza

1. Gli enti locali hanno l'obbligo di:

avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale — nell'ambito della medesima provincia — a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;

rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;

osservare — per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilità fisica e agli anziani — i requisiti minimi, così come previsto dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture;

predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;

avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;

avvalersi della relazione dell'Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra.

Art. 35.
Tempi dell'accoglienza

1. Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe.

2. In caso, invece, di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico.

3. Il beneficiario che entra in accoglienza già titolare di protezione internazionale o umanitaria, ha diritto all'accoglienza fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe.

Art. 36.
Proroghe dell'accoglienza

1. I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno per il tramite del Servizio centrale, per complessivi ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute.

2. Per il minore straniero non accompagnato è in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età. Per i neo maggiorenni richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, un'opportunità di proroga nel medesimo progetto è consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate, preferibilmente all'interno di strutture adibite all'accoglienza dei neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia. Per i neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno l'accoglienza termina allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore età.

Art. 37.
Trasferimenti

1. Considerato che tutti gli enti locali sono tenuti a gestire servizi di accoglienza integrata per garantire la presa in carico della generalità di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, i trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad un altro SPRAR saranno autorizzati dal Servizio centrale solo a condizione di disponibilità di posti e nei seguenti casi:

emersione di situazioni di disagio mentale;

emersione di condizioni sanitarie comportanti un'assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata;

sopraggiunta maggiore età, una volta decorsi gli ulteriori sei mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne, richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, necessiti di terminare il proprio percorso di accoglienza, in assenza di posti specificamente destinati ai neomaggiorenni presso lo stesso servizio di accoglienza per minori.

Art. 38.
Revoca dell'accoglienza

1. L'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria può essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso un formale provvedimento dell'ente locale, previo parere del Servizio centrale.

2. È in ogni caso disposta la revoca dell'accoglienza, previo parere del Servizio centrale, nei casi indicati dal Manuale SPRAR, disponibile sul sito dello SPRAR.

3. Nel caso di richiedenti protezione internazionale la revoca dell'accoglienza deve necessariamente essere disposta con un provvedimento motivato del prefetto territorialmente competente, sulla base della normativa vigente.

Art. 39.
Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari

1. Gli enti locali hanno l'obbligo di:

stipulare la convenzione con l'eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'interno dell'ammissione al contributo;

presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;

presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it)

effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all'eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla data di accreditamento degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere.

Art. 40.
Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

1. Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;

mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;

aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;

aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile.

2. L'ente locale, con cadenza semestrale, presenta al Servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia e finale sull'attività svolta.

16A06366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la Tutela della IGP «Clementine di Calabria» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 169 del 22 luglio 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato ICEA Calabria, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 9 giugno 2006 e successivamente rinnovato con decreti del 6 luglio 2010 e 8 luglio 2013 al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria» con sede legale in via SS. Cosma e Damiano n. 47, Corigliano Calabro (CS), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 giugno 2006 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il direttore generale: ABATE

16A06322

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 maggio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Targa Florio, in occasione della centesima edizione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000

recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 28 maggio 1986, a firma del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie, ora denominata «lo Sport»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Targa Florio, in occasione della centesima edizione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 21 aprile 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Targa Florio, in occasione della centesima edizione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Fabio Abbati; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura la vettura Alfa Romeo 33 TT3, 8 cilindri, che gareggiò nel 1972 alla 56° edizione della Targa Florio. In alto a sinistra è riprodotto il logo della centesima edizione della storica corsa automobilistica. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06292

DECRETO 19 maggio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Senso civico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario della istituzione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 28 aprile 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 40 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura un volontario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana che soccorre un soldato ferito. In alto a destra, è riprodotto il distintivo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Completano il francobollo la leggenda «CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 150°», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06293

DECRETO 19 maggio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al corallo rosso di Alghero, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al corallo rosso di Alghero;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 21 aprile 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al corallo rosso di Alghero, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Giorgia Pintus; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura, in primo piano, un ramo di corallo, affiancato da scorci architettonici di Alghero, e in particolare, in senso orario da sinistra: la Torre di Sulis o de l'Esperó Rejal, la Cupola policroma della Chiesa di San Michele, la facciata della Chiesa di San Francesco e la Torre campanaria della Cattedrale di Santa Maria, uno dei simboli della città. Completano il francobollo la leggenda «CORALLO ROSSO DI ALGHERO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2016

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

16A06294

DECRETO 23 maggio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di francobolli celebrativi del 70° anniversario della Repubblica e delle Pari Opportunità, nel 70° anniversario dell'estensione del diritto al voto alle donne e nel 40° anniversario della nomina del primo ministro donna, nei valori di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2016;

Visto l'ulteriore decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi in data 24 marzo 2016, 28 aprile 2016 e 11 maggio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2016, francobolli celebrativi del 70° anniversario della Repubblica e delle Pari Opportunità, nel 70° anniversario dell'estensione del diritto al voto alle donne e nel 40° anniversario della nomina del primo ministro donna, nei valori di € 0,95.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun francobollo.

Il francobollo dedicato al 70° anniversario della Repubblica presenta le seguenti caratteristiche - formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Annamaria Maresca; foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

Il francobollo dedicato al suffragio femminile presenta le seguenti caratteristiche - formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; bozzettista: Luca Vangelli; foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

Il francobollo dedicato al primo ministro donna presenta le seguenti caratteristiche - formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; bozzettista: Luca Vangelli; foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

Vignette: il francobollo dedicato al 70° anniversario della Repubblica raffigura (su concessione del MiBACT - Polo Museale del Lazio) una veduta del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, conosciuto anche come Vittoriano e Altare della Patria, sorvolato dalle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana (concessione dell'Aeronautica Militare Italiana); in alto a sinistra è riprodotto l'emblema della Repubblica italiana. Il francobollo dedicato al suffragio femminile riproduce un'immagine d'epoca (tratta da un filmato di proprietà dell'Istituto Luce) che raffigura una donna nell'atto di inserire nell'urna la propria scheda elettorale nel corso delle elezioni amministrative del marzo e aprile 1946, le prime in Italia in cui fu esteso il diritto al voto alle donne; il francobollo dedicato al primo ministro donna riproduce il verbale di giuramento del 30 luglio 1976 dell'On.le Tina Anselmi nominata Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale dall'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone in occasione del terzo governo Andreotti, il trentatreesimo della Repubblica italiana ed il primo a comprendere tra i propri membri una donna - l'immagine riprodotta sul francobollo è di proprietà dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica. Completano i francobolli le rispettive leggende «70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA», «70° ANNIVERSARIO ESTENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE» e «40°ANNIVERSARIO PRIMA NOMINA DELLA DONNA A MINISTRO», la scritta «ITALIA» ed il valore «0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06295

DECRETO 26 maggio 2016.

Emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a piazza De Ferrari in Genova relativo alla tariffa B Zona2 50g.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale»;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione Postale Universale;

Visto il decreto 19 ottobre 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria in vigore ai sensi della vigente normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Ritenuto opportuno autorizzare l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario serie «PIAZZE D'ITALIA» dedicato a Piazza De Ferrari in Genova relativo alla tariffa B Zona2 50g.

La stampa è a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente nero, giallo arancio e inchiostro di sicurezza blu concentrato metallizzato; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro.

La vignetta raffigura una veduta di Piazza De Ferrari in Genova su cui spiccano la fontana in bronzo, opera dell'architetto Giuseppe Crosa di Vergagni, e la facciata del Palazzo del Credito Italiano e della Regione Liguria. Entro una banda verticale, a destra, è ripetuta in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO». Completano il francobollo la leggenda «PIAZZA DE FERRARI - GENOVA», la dicitura «B Zona2 50g» e la scritta «ITALIA».

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06296

DECRETO 26 maggio 2016.

Emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a piazza Maggiore in Bologna relativo alla tariffa B Zona3

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale»;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione Postale Universale;

Visto il decreto 19 ottobre 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria in vigore ai sensi della vigente normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Ritenuto opportuno autorizzare l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza Maggiore in Bologna relativo alla tariffa B Zona3.

La stampa è a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente nero, rosso porpora e inchiostro di sicurezza verde smeraldo metallizzato; bozzettista e incisore: Rita Fantini.

La vignetta raffigura uno scorcio di Piazza Maggiore in Bologna, con Palazzo d'Accursio, sede del Municipio, e il Palazzo dei Notai. Entro una banda verticale, a destra, è ripetuta in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO». Completano il francobollo la leggenda «PIAZZA MAGGIORE - BOLOGNA», la dicitura «B Zona3» e la scritta «ITALIA».

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2016

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

16A06297

DECRETO 26 maggio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Umberto Boccioni, nel centenario della scomparsa, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Umberto Boccioni, nel centenario della scomparsa;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 31 marzo 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Umberto Boccioni, nel centenario della scomparsa, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft

monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta riproduce, su concessione del Museo del Novecento di Milano, un dipinto di Umberto Boccioni denominato «Dinamismo di una testa d'uomo» realizzato nel 1914 e conservato presso lo stesso Museo. Completano il francobollo le leggende «Umberto Boccioni», «dinamismo di una testa d'uomo» e le date «1882 - 1916», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06298

DECRETO 13 giugno 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Federazione Italiana Tiro a Volo, nel 90° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 28 maggio 1986, a firma del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie, ora denominata «lo Sport»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Federazione Italiana Tiro a Volo, nel 90° anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 19 maggio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Federazione Italiana Tiro a Volo, nel 90° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura una tiratrice nell'atto di prendere la mira per colpire un bersaglio in un campo di gara per il tiro a volo; in basso è riprodotto il logo della FITAV, Federazione Italiana Tiro a Volo. Completano il francobollo la leggenda «FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO», le date «1926 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero
dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

16A06299

DECRETO 13 giugno 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al Riso Gallo, nel 160° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al Riso Gallo, nel 160° anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 19 maggio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al Riso Gallo, nel 160° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 45 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta riproduce, sullo sfondo, il marchio storico del Riso Gallo affiancato dal logo attuale della prestigiosa industria risiera italiana; in primo piano spiccano, a sinistra, un particolare dell'antica fabbrica di Genova del 1856 e, a destra, una ciotola di riso con una spiga. Completano il francobollo la leggenda «CENTOSESSANT'ANNI DI RISO», le date «1856 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06300

DECRETO 13 giugno 2016.

Emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a piazza Ruggiero Settimo in Palermo relativo alla tariffa B Zona2.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale»;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione Postale Universale;

Visto il decreto 19 ottobre 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno convenzionale corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria in vigore ai sensi della vigente normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Ritenuto opportuno autorizzare l'emissione di carte valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non più in valuta nazionale, bensì con un segno corrispondente al prezzo «*pro tempore*» del servizio di posta ordinaria;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza Ruggiero Settimo in Palermo relativo alla tariffa B Zona2.

La stampa è a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente nero, verde oliva e inchiostro di sicurezza giallo arancio metallizzato; bozzettista e incisore: Rita Morena.

La vignetta raffigura una veduta di Piazza Ruggiero Settimo in Palermo con la facciata del Teatro Politeama Garibaldi, opera dell'ingegnere Giuseppe Damiani Almeyda, e la statua di Ruggiero Settimo, ammiraglio, patriota e uomo politico palermitano. Entro una banda verticale, a destra, è ripetuta in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO». Completano il francobollo la leggenda «PIAZZA RUGGIERO SETTIMO - PALERMO», la dicitura «B Zona2» e la scritta «ITALIA».

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06301

DECRETO 13 giugno 2016.

Emissione, nell'anno2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-

me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante "Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 28 maggio 1986, a firma del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie, ora denominata «lo Sport»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 1° giugno 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzetto: a cura della Bolaffi e ottimizzazione del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: sei milioni di esemplari.

La vignetta raffigura un particolare delle tribune dello «JUVENTUS STADIUM» con la scenografica scritta «HI5TORY». Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONI D'ITALIA 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il foglio riproduce un collage fotografico della squadra della Juventus che esprime tutto il suo entusiasmo dopo la conquista dello Scudetto targato 2015-2016. In alto svettano cinque francobolli identici che riproducono ognuno un particolare delle tribune dello «JUVENTUS STADIUM» con la scenografica scritta «HI5TORY»; rispettivamente a destra e in alto, sono riprodotti lo stemma della Juventus Football Club e lo scudetto tricolore su cui campeggia la data «2016». Completano il foglio le leggende «CAMPIONI D'ITALIA», "#HI5TORY", «5 SCUDETTI CONSECUTIVI» e le date «2012 2013 2014 2015 2016». Formato: mm 240 x 165.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A06302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Medioleasing S.p.A., in Ancona.

In data 31 luglio 2016, a seguito della fusione per incorporazione nella controllante Nuova Banca delle Marche S.p.A ., si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria di Medioleasing S.p.A., con sede in Ancona, disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2014 su proposta della Banca d'Italia.

16A06320

Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring, in Napoli.

In data 31 luglio 2016, a seguito della fusione per incorporazione nella controllante Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria di Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring, con sede in Napoli, disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2014 su proposta della Banca d'Italia.

16A06321

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia, oppure non hanno provveduto al rinnovo dell'iscrizione al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Pertanto, con determinazioni dirigenziali n. 322 del 18 luglio 2016 e 324 del 20 luglio 2016 è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
1465 FI	DESIGN MO.RO.VA. DI GUARDUCCI VALERIA	FIRENZE	-	-
1594 FI	TRUSCHI E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	GREVE IN CHIANTI	-	-
1696 FI	L'ORAFINO DI CASSARA' SAURO	RIGNANO SULL'ARNO	-	-
1861 FI	MARY DI MUGNAI MIRKO	FIGLINE E INCISA VALDARNO	Non in dotazione	
1564 FI	LINEA ORO DI S. MANUELLI E G. PALADINI S.N.C.	CALENZANO	1	1
986 FI	SAM FIRENZE - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SCANDICCI	4	-
1551 FI	MANUELLI GIOIELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE	5	2

Si diffidano dall'uso dei relativi punzoni gli eventuali detentori, qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

16A06323

REGIONE MARCHE

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area denominata «Monte», sita nel comune di Penna S. Giovanni.

Con delibera n. 751 del 18 luglio 2016, ai sensi del decreto legislativo del 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - la Giunta Regionale ha disposto quanto segue: dichiarazione di notevole interesse pubblico, quale bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004, assoggettato a specifica disciplina d'uso, di un'area denominata «Monte», sita nel Comune di Penna S Giovanni (MC), e approvato gli elaborati di seguito elencati:

Allegato A: tavola di delimitazione dell'area su CTR;

Allegato B: tavola 1 - Rappresentazione criteri per delimitazione su CTR;

Allegato C: tavv. 1-2-3-4 - Rappresentazione criteri per delimitazione su cartografia catastale;

Allegato D: delimitazione su cartografia catastale di area a potenziale interesse archeologico;

Allegato E: motivazioni della proposta, descrizione del perimetro e disciplina d'uso.

Il provvedimento della Giunta Regionale e i relativi allegati, sopra indicati, sono consultabili ai seguenti indirizzi:

http://www.norme.marche.it/Delibere/2016/DGR0751_16.pdf

http://213.26.167.158/bur/pdf/2016pdf/N87_01_08_2016.pdf

Avverso alla suddetta DGR n. 751 del 18 luglio 2016 è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 ovvero ricorso al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

16A06319

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-200) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.